

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: TUCCI

Seduta de28/02/20232

FATTO

Il ricorrente afferma di aver concluso con l'intermediario resistente, in data 22.11.2017, un contratto di finanziamento dell'importo di € 11.824,72, da restituire in 72 rate mensili dell'importo di € 233,02 ciascuna. Il contratto recava un TAN del 12,30% e un TAEG del 13,85%.

Riportandosi a una perizia di parte prodotta in atti, il ricorrente ritiene che, a causa della mancata inclusione del costo delle polizze assicurative concluse contestualmente al contratto di finanziamento, il TEG sarebbe pari al 17,43% e, quindi, superiore al tasso soglia *pro tempore* vigente, pari al 16,79%. Al riguardo, precisa che nella verifica della natura usuraria del tasso applicato occorre tener conto di tutte le spese collegate all'erogazione del credito, richiamando la pronuncia di Cass., n. 8806/2017 e la decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF, n. 250/2018. In particolare, in virtù del richiamato orientamento della Corte di Cassazione, nel calcolo del TEG andrebbe compreso l'intero premio delle polizze concluse contestualmente al finanziamento. Peraltro, anche se si considerassero soltanto il premio della polizza CPI e le commissioni percepite



dall'intermediario per la polizza "Medical Protection" (€ 295,04), il prestito risulterebbe usurario.

Il ricorrente richiama, inoltre, le Istruzioni Banca d'Italia in materia e le FAQ del 2010. Ritiene, pertanto, che le commissioni percepite dall'Intermediario per la sottoscrizione di polizze diverse da quelle classificate come CPI sono da includere nel calcolo del TEG.

Osserva, infine, che l'intermediario resistente è stato sanzionato dall'AGCM (Provvedimento 28011 del 2019) per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nel "condizionare l'erogazione dei prestiti personali alla sottoscrizione di polizze assicurative non connesse ai finanziamenti". La circostanza che l'intermediario abbia condizionato il finanziamento alla contestuale sottoscrizione di polizze attribuirebbe alle stesse il carattere di "obbligatorietà".

Tanto premesso, il ricorrente chiede l'accertamento della violazione della disciplina repressiva dell'usura e, in applicazione dell'art. 1815, 2° co., cod. civ., la restituzione di interessi, commissioni e spese riferibili al finanziamento, nonché le spese sostenute per l'assistenza contabile e legale.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle richieste del ricorrente, precisando che il T.E.G. è pari al 16,34%, inclusivo della polizza facoltativa CPI n. CL/16/043.

Per contro, la polizza assicurativa AH/17/032 sarebbe stata correttamente esclusa dal computo del TEG, in quanto non connessa al rapporto di finanziamento e totalmente indipendente dalle ragioni di credito dell'intermediario, poiché:

- i) non è connessa al Prestito Personale e/o intesa ad assicurare il rimborso del debito;
- ii) identifica quale soggetto assicurato l'aderente;
- iii) alcune garanzie sono del tutto indipendenti dal rapporto di credito;
- iv) l'indennizzo non è parametrato al debito residuo.

Per quanto riguarda la precisazione fornita dalla Banca d'Italia nell'ambito delle "*Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge d'usura*" in merito all'obbligo di inclusione nel T.E.G. delle "somme trattenute dall'intermediario erogante sulle somme percepite dal cliente a titolo di polizza assicurativa", osserva l'intermediario che siffatta precisazione non può essere interpretata come facente riferimento alle provvigioni incassate sulle polizze assicurative non connesse al finanziamento erogato, benché collocate contestualmente, pena la sua illegittimità, tanto più che una previsione in tal senso non è stata ribadita dall'Autorità di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

vigilanza nelle nuove “Istruzioni” di luglio 2016. In particolare, dovrebbe escludersi la sua applicazione al caso in cui venga addebitato al cliente - e versato (interamente) alla compagnia - esclusivamente il premio assicurativo e non già una somma distinta dal premio, ma trattenuta a titolo di polizza, come in effetti, riportato nel chiarimento di Banca d'Italia.

Richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 4657 del 21/03/2022.

L'intermediario si oppone, infine, alla pretesa avversaria di restituzione delle spese di assistenza professionale, atteso il carattere stragiudiziale della controversia.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente rileva che:

- la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 22465 del 06/08/2021, nell'esaminare un finanziamento in cui il Cliente aveva stipulato due polizze (una CPI e una diversa) ha rilevato che: “ai fini dell'inclusione della premio della polizza nel calcolo del TEG non è necessario esaminare i prospetti informativi delle polizze (...), essendo sufficiente che le stesse siano contestuali al prestito”;
- secondo il richiamato orientamento, nel calcolo del TEG andrebbe compreso addirittura l'intero premio della ulteriore polizza in esame. Tuttavia, anche se si considerassero soltanto le commissioni, il prestito risulterebbe usurario;
- le “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura” hanno efficacia anche per le Istruzioni emanate in epoca successiva;
- la complessità della controversia giustifica le spese di assistenza difensive.

DIRITTO

Il ricorrente sostiene la natura usuraria di un prestito personale stipulato con l'intermediario resistente in data 22.11.2017. In particolare, ad avviso del ricorrente, il TEG, ricalcolato includendo i costi delle polizze assicurative contestualmente stipulate, eccede il tasso soglia, con conseguente applicazione dell'art. 1815, 2° co., cod. civ., e restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi, commissioni e spese. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Ai fini della soluzione della controversia risulta decisivo stabilire se e in quale misura i costi relativi a due polizze assicurative stipulate dal ricorrente contestualmente al finanziamento debbano essere ricompresi nel calcolo relativo al TEG, onde accertare l'eventuale



superamento del tasso soglia, di cui al combinato disposto degli artt. 644, 3° e 4° co., cod. pen., e 2, l. n. 108/96.

In considerazione della data di conclusione dei contratti, al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia, occorre avere riguardo alle *“Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura del luglio 2016”*, il cui § C4 (*“Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG”*) precisa che *“il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza”*. In particolare, per quel che in questa sede rileva, le *Istruzioni* precisano che sono incluse *“le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”*.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che per entrambe le polizze il modulo di adesione reca la medesima data di conclusione del contratto di finanziamento.

Lo stesso intermediario, d'altronde, afferma di aver incluso la polizza CPI *“****043”* nel calcolo del TEG, avendo percepito, a titolo di commissioni, l'importo di € 197,55. Non ha, invece, incluso gli oneri relativi alla copertura Assicurativa n. *“****7/032”* *“Medical Protection”*, in quanto non riconducibile alla categoria delle polizze CPI e non connessa al finanziamento.

A quest'ultimo riguardo, giova richiamare, innanzi tutto, il principio espresso da questo Collegio – in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Cass., 5 aprile 2017, n. 8806) – secondo cui *“ogni volta che, in sede di erogazione di un finanziamento, viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata “contestualità” dà luogo a una presunzione iuris tantum di “collegamento”, presunzione che, tuttavia, può essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la*



restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l'“occasione” per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta (in tal senso, Coll. Coord., nn. 249 e 250/2018)” (Coll. Coordinamento, dec. n. 4655 del 21 marzo 2022).

Nel caso di specie, la contestualità della polizza non è controversa. Non di meno, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per ritenere che la polizza “Medical Protection” non soddisfi i requisiti sopra indicati, ai fini della valutazione del “collegamento” e, dunque, non rilevi ai fini del calcolo del TEG.

Per vero, la copertura assicurativa ha per oggetto gli infortuni occorsi all'assicurato nello svolgimento di attività professionale e di ogni altra attività attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione (art. 3). Le prestazioni assicurate prevedono la corresponsione, al verificarsi dell'evento, di indennizzi predeterminati in misura fissa (cfr. “tabella indennizzi”). Il beneficiario della prestazione assicurativa è lo stesso assicurato.

Alla luce di quanto sopra osservato, deve escludersi che la polizza sia stata stipulata per assicurare il rimborso del credito ovvero per tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di credito.

Con riferimento a fattispecie analoghe, peraltro, questo Collegio ha precisato che, ove le caratteristiche della polizza non consentano di ritenerla obbligatoria o, comunque, collegata al finanziamento, nel computo del TEG debba essere inclusa la quota di premio incassata dall'intermediario a titolo di provvigione (cfr. Coll. Coord., dec. n. 4655/22 e dec. n. 4657/22).

A supporto di questa conclusione, il Collegio ha richiamato il documento denominato “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura”, emanato dalla Banca d'Italia nell'ottobre 2009 (c.d. FAQ), là dove si legge che: “È corretto escludere le polizze assicurative non obbligatorie stipulate contestualmente alla concessione del finanziamento, nei casi in cui il soggetto finanziato sia l'unico beneficiario (es.: polizze sanitarie, incendio e furto, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito)? Sì, i contratti assicurativi non obbligatori, che non soddisfano i punti 1 e 2 di cui sopra, non rilevano ai fini del calcolo del TEG se il soggetto finanziato è l'unico beneficiario della polizza”.



Le Risposte in esame precisano, peraltro, che: *“laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l’intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG”*.

Sul punto, il Collegio rimettente ha osservato che, *“rispetto al quadro normativo e regolamentare delineato non risulta chiaro se il dictum del Collegio di coordinamento debba estendersi altresì a contratti – come quelli oggetto del presente ricorso – conclusi nel 2017, ossia in un’epoca in cui erano entrate in vigore le disposizioni in materia di usura del 2016. Infatti, le FAQ richiamate dalla decisione del Collegio di coordinamento 4655/22 sono del 2010 e fanno riferimento alle disposizioni in materia di usura del 2009”*.

In proposito, l’orientamento prevalente fra i Collegi territoriali è nel senso che il *“criterio interpretativo, dettato dalle FAQ 2009 per le Istruzioni della Banca d’Italia del 12/8/2009, debba essere adottato anche per le successive Istruzioni di Banca d’Italia del 29/7/2016, applicabili razione temporis al contratto oggetto della presente controversia”* (Coll. Palermo, decisione n. 0010811/2022. In senso conforme: Collegio di Bari, decisione n. 12314 del 19/9/2022).

Il Collegio rimettente, per contro, *“non ritiene che il criterio interpretativo dettato dalle FAQ 2009 possa essere immediatamente esteso a contratti conclusi in un’epoca in cui le “Istruzioni del 2009” alle quali dette risposte ai quesiti si riferivano sono state sostituite dalle nuove “Istruzioni del 2016”*. In secondo luogo, il Collegio rimettente ha osservato che *“sussistono incertezze in merito alla componente di costo da computare per il calcolo del TEG. Secondo l’indirizzo interpretativo inaugurato sulla base delle FAQ 2009, occorre tener conto della sola quota di premio incassata dall’intermediario a titolo di provvigione. Tuttavia, la soluzione non sembra rinvenire una base giuridica nelle richiamate disposizioni applicabili razione temporis. Infatti, considerando le suddette polizze causalmente collegate al finanziamento, si dovrebbe pervenire al risultato di computare nel TEG l’intero costo dell’assicurazione e non soltanto la quota di premio incassata dall’intermediario. Viceversa, in assenza di un collegamento causale con l’operazione di finanziamento, dovrebbe negarsi che il costo delle polizze possa venir computato ai fini del TEG. La strada apparentemente “intermedia” individuata dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 4655/22 non sembra fondata su una base normativa estensibile ai contratti oggetto del ricorso”*.



Considerato che la soluzione della questione è di particolare importanza e onde evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi tra i Collegi dell'ABF, la questione è stata rimessa al Collegio di Coordinamento.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la prima (e, potenzialmente, decisiva) questione da dirimere è se le precisazioni della Banca d'Italia contenute nelle FAQ sopra riportate, aggiornate a novembre 2010 ed emanate con riferimento alle Istruzioni dell'agosto 2009, siano applicabili anche ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle successive Istruzioni del luglio 2016.

In proposito, si osserva che l'ultima revisione delle Istruzioni per la rilevazione dei TEG non ha modificato il testo del punto 5) del par. C4, concernente l'inclusione nel TEG degli oneri assicurativi, ma si è limitata a introdurre due precisazioni:

- le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore;
- i contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento (nota 30).

Si potrebbe, quindi, ritenere che l'interpretazione delle Istruzioni 2009 contenuta nelle FAQ mantenga la propria validità anche dopo l'entrata in vigore delle Istruzioni del 2016, in quanto il testo interpretato dalle FAQ non ha subito modifiche sostanziali.

In tal senso si sono pronunciati i Collegi territoriali (cfr., *e.g.*, Collegio di Milano, decisione n. 14295 del 07.11.2022; Collegio di Roma, decisione n. 15262 del 28.11.2022; Collegio di Napoli, decisione n. 571 del 20.01.2023; Collegio di Bari, decisione n. 12314 del 19.09.2022; Collegio di Palermo, decisione n. 10811 del 19.07.2022).

Vero è, peraltro, che le precisazioni introdotte nelle *Istruzioni* del 2016 costituiscono l'esatta trasposizione di altrettante FAQ contenute nel documento del novembre 2010 (cfr., in particolare, p. 12).

Nella nota 33 delle *Istruzioni 2016*, inoltre, risulta trasposta un'altra FAQ 2010 (p. 12), concernente il trattamento ai fini del TEG dei "pacchetti assicurativi complessi".

Dall'esame dei documenti relativi alla consultazione pubblica che ha preceduto l'emanazione di tali Istruzioni, d'altronde, sembra emergere la volontà della Banca d'Italia di integrare le FAQ nelle *Istruzioni* del 2016, realizzando un unico documento organico.

All'esito della consultazione, in sede di resoconto, la Banca d'Italia ha recepito le osservazioni ricevute, precisando – con riferimento al tema in esame – che *"al fine di realizzare un unico documento organico tale richiesta è stata accolta e, nel processo di inclusione, si è proceduto a rendere coerenti le risposte ai quesiti con le modifiche apportate al testo delle Istruzioni e con le novità normative. Non sono state incluse le risposte non più valide o comunque superate"*.

Sembrerebbe, dunque, che la Banca d'Italia abbia inteso superare l'autonoma rilevanza delle FAQ del 2010, integrando nelle nuove Istruzioni quelle ritenute ancora operanti e omettendo quelle "non più valide o superate".

Tra queste ultime rientra la *Risposta* rilevante, nel caso di specie, circa la limitazione dell'esclusione dal calcolo del TEG del solo *"importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione"*, con conseguente inclusione delle somme eventualmente trattenute dall'intermediario.

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che nell'interpretazione delle nuove *Istruzioni* non sia corretto attribuire rilevanza alle *Risposte* fornite dalla Banca d'Italia in relazione alle *Istruzioni* previgenti, dovendosi, pertanto, ritenere escluso dal calcolo del TEG l'intero costo riferibile a polizza contestuali, ma non collegate al finanziamento.

È, pertanto, possibile enunciare il seguente principio di diritto:

Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", emanate nel luglio 2016, laddove sia consentito escludere dal calcolo del TEG il costo della polizza facoltativa stipulata contestualmente, non deve essere inclusa nel calcolo nemmeno l'eventuale provvigione incamerata dall'intermediario.

Applicando il principio enunciato alla fattispecie concreta, ritiene il Collegio che il costo delle commissioni trattenute dall'intermediario non debba essere incluso nel calcolo del TEG relativo a un contratto di finanziamento che, come quello in esame, è stato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

concluso nel vigore delle *Istruzioni* del 2016. Ne consegue che l'intermediario ha correttamente escluso dal calcolo del TEG le commissioni percepite per la copertura "Medical Protection" e che non sussiste il denunciato superamento del tasso soglia in materia di usura.

Ogni altra questione risulta assorbita.

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI